

	SISTEMA INTEGRATO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi D.Lgs.vo 231/2001	<b>revisione 0</b> del <b>23/06/2017</b>
	<b>PA231_prot 2.d PROCEDURA PER LE MOVIMENTAZIONI DI          DENARO CONTANTE – D.Lgs. 231/2007</b>	

## REGOLAMENTO

### **LE MOVIMENTAZIONI DI DENARO CONTANTE – D.Lgs. 231/2007**

Responsabilità	Settore	Nominativo	Firma	Data/ Rev.
<b>Approvato da:</b> Consiglio di Amministrazione di COPIT S.p.A.	Presidente- Legale rappresentante	Dott. Antonio Di Zanni		Rev. 0 23/06/2017
<b>Emesso:</b> RPCT	RPCT COPIT	dott.ssa Michela Barbini		
<b>Visto:</b> OdV	Presidente OdV	Avv. Papa A. Mbodj		

#### 0.TABELLA DELLE REVISIONI

REVISIONE		NATURA DELLE MODIFICHE APPORTATE	PARTI INTERESSATE	
N.	DATA		SEZ.	PAG.
0	23/06/2017	Prima emissione	tutte	

	SISTEMA INTEGRATO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi D.Lgs.vo 231/2001	<b>revisione 0</b> del <b>23/06/2017</b>
	<b>PA231_prot 2.d PROCEDURA PER LE MOVIMENTAZIONI DI          DENARO CONTANTE – D.Lgs. 231/2007</b>	

## OGGETTO

Il presente Regolamento contiene disposizioni relative al modus operandi in caso di movimentazione di denaro contante superiore ai limiti previsti dalla normativa Antiriciclaggio da parte dei dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società COPIT.

### Premessa

A prescindere dalla normativa di seguito indicata, si raccomanda di garantire la tracciabilità e documentabilità per importi anche inferiori al limite previsto dal D.Lgs. 231/2007 (€ 3.000,00), **con la conseguenza di rendere eccezionale l'utilizzo del denaro contante nei rapporti commerciali ed in generale in ogni tipo di operazione che dia luogo a trasferimento di denaro.**

### I principi fondamentali della norma

Il punto di riferimento in relazione alle limitazioni di denaro contante è rappresentato dall'art.49, co.1 del D.Lgs. n.231/07 (c.d. Decreto antiriciclaggio), secondo cui: *“È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore ad € 1.000. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa”.*

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità) ha disposto (con l'art. 1, comma 898) la sostituzione al presente articolo delle parole: **“«euro mille» con «euro tremila»”.**

**Pertanto, con decorrenza 2016 il limite è fissato in € 3.000,00.**

### Linee guida alle quali conformarsi.

Di seguito le linee guida per adempiere alla normativa ed evitare l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2007.

E' vietato il trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera, o di altre forme di titoli al portatore, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad € 3.000,00.

	SISTEMA INTEGRATO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi D.Lgs.vo 231/2001	<b>revisione 0</b>  <b>del</b> <b>23/06/2017</b>
	<b>PA231_prot 2.d PROCEDURA PER LE MOVIMENTAZIONI DI</b>  <b>DENARO CONTANTE – D.Lgs. 231/2007</b>	

Qualora le somme da trasferire raggiungano la predetta soglia limite, l'operazione deve essere eseguita per il tramite di Banche, Istituti di moneta elettronica, Poste Italiane Spa. La norma opera in riferimento a trasferimenti effettuati tra "soggetti diversi", indipendentemente dalla forma giuridica assunta dagli stessi (società di capitali, società di persone, etc...) e indipendentemente dal tipo di attività che svolgono (commercianti, professionisti, privati, etc..).

La norma opera indipendentemente dal titolo, cioè dalla ragione/causa sottostante il trasferimento.

La norma opera anche qualora il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia limite che appaiono artificialmente frazionati.

Ogni volta che si presenti un trasferimento di denaro in contante (es. pagamento di un noleggio, sanzione amministrativa, pagamento di una manutenzione in Officina c/o terzi...), nell'ipotesi di superamento della soglia di € 3.000,00 è vietato l'utilizzo del denaro contante.

Lo strumento da utilizzare è il bonifico bancario, si allega al presente modulo di tracciabilità COPIT-Blublus.

Al cliente dovrà essere consegnato il modulo di tracciabilità con firma e data per ricevuta. Il Responsabile area Gestionale e l'Ufficio Contabilità dovranno essere informati dell'eventuale richiesta di trasferimento di denaro in contanti con gli estremi del cliente, causale, importo, oggetto ed ogni elemento utile all'identificazione.

L'Ufficio Contabilità verificherà che l'operazione si sia chiusa nel rispetto della tracciabilità.

Il Responsabile acquisti e gare, noleggi, commerciale, officina e chiunque stipuli una negoziazione commerciale verifica che nel contratto con il cliente siano riportati gli estremi della normativa sulla tracciabilità e il divieto espresso di pagamenti in contanti per somma maggiori o uguali a € 3.000,00.

Il presente Regolamento sarà a disposizione di chiunque voglia prenderne visione e pubblicato sul link Società trasparente di COPIT e Blubus nonché affisso nella bacheca aziendale per garantirne la massima diffusione.

	SISTEMA INTEGRATO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi D.Lgs.vo 231/2001	<b>revisione 0</b> del <b>23/06/2017</b>
	<b>PA231_prot 2.d PROCEDURA PER LE MOVIMENTAZIONI DI          DENARO CONTANTE – D.Lgs. 231/2007</b>	

Si fa presente che l'infrazione - superamento del limite di € 3.000,00 - è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 58, c. 1, D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.. La violazione di tale prescrizione comporta la personale responsabilità dell'autore dell'infrazione per ogni danno cagionato alla Società Copit Spa o a terzi, salve le responsabilità di carattere disciplinare di cui R.D. 148/21931, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 231/07, per le violazioni indicate nell'art. 58, è prevista una responsabilità solidale tra l'autore dell'infrazione e l'ente in persona del legale rappresentante.

**Infine, si rappresenta, nell'ottica di garantire la massima rintracciabilità e l'eccezionalità nell'uso del denaro contante, l'invito ad utilizzare il bonifico bancario anche per gli importi superiori ad € 100,00.**

Il presente Regolamento costituisce un *unicum* con il Regolamento per l'utilizzo delle carte di credito aziendali ed il Regolamento per cassa economale e rimborsi spesa.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con RPCT, ai sensi del D.Lgs. 231/01 effettuerà controlli a campione in sede di verifica, considerato che l'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01 prevede espressamente il D.Lgs. 231/07 come reato presupposto.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)

Dott.ssa Michela Barbini